



REGOLAMENTO COMMISSIONE NAZIONALE ATLETI

Approvato dalla Giunta Nazionale nella riunione del 17 aprile 2009 e s.m.i.

Art. 1 - Costituzione e definizione

In attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 35, comma 5 dallo Statuto CIP approvato ai sensi del D.Lgs. 27 febbraio 2017, n. 43 e successive modifiche e integrazioni, ed ai sensi di quanto disposto dall'IPC Handbook, Parte 2, art. 13, comma 13.2.19 e relative norme di attuazione, è costituita la Commissione Nazionale Atleti (CNA) presso il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), con le competenze individuate nel seguente art. 2.

Art. 2 - Competenze

La Commissione Nazionale Atleti ha il compito di contribuire alla diffusione dell'idea Paralimpica e di formulare proposte, suggerimenti e pareri agli organi del CIP al fine di adottare e applicare strategie e programmi, anche per la migliore attuazione delle direttive dell'IPC e degli altri organismi internazionali competenti, con particolare riferimento alle tematiche relative agli atleti.

In particolare, la Commissione Nazionale Atleti:

- a) provvede alla raccolta e alla discussione delle informazioni e delle opinioni degli atleti con riferimento alle loro esigenze, aspirazioni e istanze relativamente alle problematiche connesse ai Giochi Paralimpici e ad altre competizioni internazionali e nazionali;
- b) formula opinioni, proposte e pareri con riferimento agli argomenti di cui sopra e li pone all'attenzione dei competenti organi del CIP, affinché assicurati che i punti di vista e le istanze degli atleti vengano tenuti presenti nelle decisioni del CIP;
- c) indica al proprio Comitato Esecutivo gli argomenti di maggior rilevanza ed interesse per gli atleti delle varie discipline.

Art. 3 – Composizione

Compongono la Commissione Nazionale Atleti, gli atleti eletti o designati, con metodo democratico, nell'ambito delle Federazioni Sportive Paralimpiche, Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche, Discipline Sportive Paralimpiche e Discipline Sportive Associate Paralimpiche (di seguito FSP/FSNP/DSP/DSAP).

Ogni FSP/FSNP/DSP/DSAP riconosciuta dal CIP potrà esprimere un (1) solo rappresentante atleta paralimpico designato a far parte della Commissione Nazionale Atleti.

Ogni nuova FSP/FSNP/DSP/DSAP riconosciuta dal CIP, avrà il diritto di eleggere o designare un proprio rappresentante in seno alla CNA.

Art. 4 – Requisiti e durata dell'incarico

Gli atleti componenti la Commissione Nazionale Atleti devono essere in possesso dei requisiti generali indicati dall'art. 4, commi 2, 4 e 5 dello Statuto del CIP, e, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, comma 5 del D.Lgs. 27 febbraio 2017, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni, sono designabili gli atleti in possesso dei requisiti di cui all'art. 38, comma 2 dello Statuto del CIP.

I componenti della Commissione Nazionale Atleti CIP restano in carica per l'intera durata del quadriennio paralimpico e possono essere rinnovati per più mandati.

La mancanza iniziale o accertata dopo le elezioni, o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti previsti dal precedente articolo, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Art. 5 - Criteri per la Composizione della Commissione

Ogni Federazione Sportiva Paralimpica/Disciplina Sportiva Paralimpica riconosciuta solo dal CIP avrà come componente della Commissione Nazionale Atleti il consigliere atleta eletto negli Organi Centrali della federazione stessa, qualora i consiglieri atleti eletti di una FSP/DSP siano di numero superiore a uno, la FSP/DSP dovrà procedere ad eleggere o designare con metodo democratico un solo rappresentante Atleta paralimpico in seno alla Commissione Nazionale, in possesso dei requisiti previsti all'art. 4 del presente regolamento.

Il componente della Commissione Nazionale Atleti in rappresentanza delle Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche/Discipline Sportive Associate Paralimpiche riconosciute anche dal CONI, sarà individuato tra gli atleti eletti negli Organi Centrali delle stesse, purché sia un atleta paralimpico.

Qualora non vi fosse un atleta paralimpico negli Organi Centrali, le stesse dovranno procedere ad eleggere o designare con metodo democratico, ai sensi del precedente art. 3, un rappresentante Atleta paralimpico in seno alla Commissione Nazionale, in possesso dei requisiti previsti all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 6 - Funzionamento della Commissione Nazionale Atleti

La Commissione Nazionale Atleti CIP si riunisce di diritto dopo lo svolgimento delle assemblee elettive degli organi del CIP.

È convocata dal Presidente del Comitato Esecutivo su indicazione del Comitato stesso e ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta e motivata almeno il 30% dei componenti della Commissione Nazionale Atleti.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è comunicato, anche per via telematica, almeno dieci giorni prima della riunione a tutti i componenti.

La riunione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti sugli argomenti posti all'ordine del giorno (in seconda convocazione la riunione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti). Le deliberazioni dell'assemblea avvengono per alzata di mano o per appello nominale. Ogni atleta potrà essere portatore al massimo di 2 (due) deleghe.

Qualora per qualsiasi motivo venga a cessare dalla carica uno o più dei componenti della Commissione Nazionale Atleti, la Federazione Sportiva Paralimpica o la Disciplina Sportiva Paralimpica di provenienza del/dei componente/i cessati dalla carica provvede senza indugio a sostituirlo eleggendo o designando un rappresentante secondo i criteri previsti dall'art. 5 del presente Regolamento.

Art. 7 - Organi della Commissione Nazionale Atleti

Sono organi della Commissione Nazionale Atleti:

- il Comitato Esecutivo
- il Presidente

Art. 8 - Composizione del Comitato Esecutivo della CNA

Il Comitato Esecutivo è composto dagli atleti, in qualità di membri di diritto, eletti dall'assemblea dei consiglieri atleti delle FSP/FSNP e delle DSP/DSAP quali propri rappresentanti nel Consiglio Nazionale del CIP nonché dai due rappresentanti delle FSP/FSNP eletti a far parte della Giunta Nazionale del CIP.

Sono, inoltre, membri di diritto del Comitato Esecutivo gli eventuali componenti italiani del Consiglio degli Atleti IPC ed EPC e delle altre Commissioni Atleti degli International Organisations of Sports for the Disabled (IOSDs) e delle International Federations (IFs).

Il Comitato Esecutivo potrà cooptare un (1) atleta in rappresentanza delle discipline non presenti nell'ambito dell'esecutivo stesso, tenendo in considerazione che la composizione del Comitato Esecutivo dovrà garantire l'equa rappresentanza tra atlete e atleti.

Alle riunioni del Comitato è invitato il Presidente della Commissione Nazionale Atleti del CONI.

Alle riunioni del Comitato potranno essere invitati altresì i rappresentanti dei tecnici o altri soggetti ritenuti utili per la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 9 - Presidente della Commissione Nazionale Atleti

Il Presidente della Commissione Nazionale Atleti è eletto dal Comitato Esecutivo a norma dell'art. 10 del presente Regolamento.

Il Presidente presiede la Commissione e il Comitato Esecutivo e promuove, dirige e controlla l'attuazione degli indirizzi e le iniziative della Commissione Nazionale e del Comitato Esecutivo.

Ha la rappresentanza della Commissione Nazionale Atleti, nell'ambito dell'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

Presenta alla Giunta Nazionale del CIP le proposte assunte dalla Commissione Nazionale Atleti e dal Comitato Esecutivo.

In caso di impedimento viene sostituito dal Vicepresidente.

Art. 10 - Compiti del Comitato Esecutivo

Sono compiti del Comitato:

- alla prima riunione, eleggere tra i propri componenti, il Presidente e il Vicepresidente della Commissione Nazionale Atleti.
- attuare le linee programmatiche approvate dalla Commissione;
- individuare gli strumenti per la realizzazione dei fini istituzionali;
- assicurare il rispetto dei diritti degli atleti all'interno del movimento paralimpico nazionale e internazionale e formula raccomandazioni a tali effetti;
- sostenere candidature per la nomina di rappresentanti degli atleti presso altre commissioni del CIP, presso l'IPC, l'EPC e gli altri organismi internazionali competenti assicurando in tal modo il rispetto dei punti di vista e delle istanze ed opinioni degli atleti.
- organizzare sottocommissioni e gruppi di lavoro aventi il compito di collegarsi con le Commissioni e con gli organi preposti dal CIP per l'organizzazione di iniziative a favore degli Atleti;
- tenere contatti e coordinarsi con la Commissione Atleti del CONI, le Commissioni Atleti operanti presso le singole Federazione Sportive Paralimpiche, Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche (di seguito FSP/FSNP) e Discipline Sportive Paralimpiche, Discipline Sportive Associate Paralimpiche (di seguito DSP/DSAP), le eventuali Commissioni Atleti degli International Organisations of Sports for the Disabled (IOSDs) e delle International Federations (IFs), il Consiglio degli atleti IPC ed EPC e altri organi e commissioni nazionali, europee ed internazionali che devono tenere in considerazione, tutelare e attuare i punti di vista e le istanze degli atleti paralimpici;
- formulare proposte e iniziative alla Giunta Nazionale del CIP in ordine ai provvedimenti di competenza;
- esaminare argomenti che sono di reciproco interesse per gli atleti e per il CIP individuati dalla Commissione stessa o proposti all'attenzione della Commissione dai competenti organi del CIP;
- tenere contatti, coordinare e istituire relazioni e collegamenti con i rappresentanti tecnici eletti in seno alla Giunta e al Consiglio Nazionale del CIP e i rappresentanti tecnici delle Federazioni Sportive Paralimpiche e Discipline Sportive Paralimpiche;
- svolgere attività di promozione, informazione e divulgazione sulle problematiche di particolare rilevanza per gli atleti e per la migliore diffusione dell'idea Paralimpica, con particolare riferimento alle seguenti tematiche: formazione, inserimento e ruolo dell'atleta nella società, anche dopo la cessazione dell'attività agonistica; sport di alta competizione e sua organizzazione; scienza dello sport e allenamento moderno; tutela della salute dell'atleta e tutela dell'atleta dai pericoli, anche potenziali, che ne possano pregiudicare la salute e l'integrità, anche con particolare riferimento alle problematiche relative al doping e safeguarding;
- svolgere ogni altra attività e iniziativa volta alla migliore rappresentanza e tutela degli atleti nelle organizzazioni sportive, nazionali e internazionali, e presso le autorità nazionali e internazionali, nonché presso gli enti culturali e di opinione mediante qualsiasi mezzo di comunicazione utile;
- proporre eventuali modifiche al presente Regolamento da sottoporre all'approvazione dei competenti organi del CIP.

Il Comitato Esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente o quando ne venga avanzata richiesta scritta e motivata da almeno la metà più uno dei suoi membri. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è comunicato, anche per via telematica, almeno sette giorni prima della riunione a tutti i componenti.

La riunione è validamente costituita con la presenza del Presidente o del Vicepresidente e di almeno la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art. 11 - Spese di segreteria e di funzionamento della Commissione Nazionale e del Comitato Esecutivo

La Commissione Nazionale e il Comitato Esecutivo sono supportati da personale posto a disposizione dal CIP.

Le spese di funzionamento della Commissione Nazionale Atleti, del Comitato Esecutivo e della Presidenza sono a carico del CIP.